



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Colombetti, Ercole Romano, con domicilio eletto presso lo studio Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Varese del 9.4.2014, notificato il successivo 30.4.2014 che, sulla base di comunicazione della Polizia di Legnano in data 2.4.2014 relativa a ritenute condotte di guida non conformi alle disposizioni del Codice della strada, dispone nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida e un nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica, ai sensi dell'art. 128 del vigente Codice della Strada;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Motorizzazione Civile di Varese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, titolare di patente di guida di categoria B, allo stato occupato in servizi di trasporto mezzi per azienda commerciale operante in Castellanza e paesi vicini, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale l'Ufficio Motorizzazione Civile di Varese, sulla base di una comunicazione della Polizia di Legnano relativa a ritenute condotte di guida non conformi alle disposizioni del Codice della strada, ha disposto la revisione della patente di guida e la sottoposizione a nuovo esame di idoneità psicofisica e tecnica, ai sensi dell'art. 128 del vigente Codice della Strada.

Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 7 L. 241/90 in relazione all'art. 21 octies 2[^] co.; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Il motivo è infondato.

Infatti l'amministrazione intimata ha ritenuto di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento previsto dalla Legge 241/90, in quanto, come dimostrano gli atti del procedimento depositati in giudizio la partecipazione del conducente al procedimento non avrebbe affatto arricchito l'istruttoria ma determinato un inutile aggravio del procedimento stesso.

Giustificazione che il Collegio condivide appieno alla luce della gravità della segnalazione inoltrata alla stessa P.A., fondata su circostanze oggettivamente verificate dalle Forze dell'Ordine e costituiti dalla segnalazione trasmessa dal Corpo di Polizia Locale di Legnano in data 2 aprile 2014 (doc. n 1 prodotto dall'Avvocatura dello Stato) che oltre a contenere il rapporto dei fatti accertati in data 8 marzo 2014 e riportare il deferimento del ricorrente all'A.G. per una

serie di gravi reati penali registra tra l'altro che all'atto dell'aggressione al personale di polizia intervenuto sul posto "il -OMISSIS- si trovava in "evidente stato di ebbrezza alcolica e di particolare nervosismo alternato a momenti di tranquillità" e che lo stesso -OMISSIS- è stato indicato come "persona nota allo scrivente con personalità borderline e problemi di tossicodipendenza e alcolismo, in cura al CPS di Legnano".

Tali elementi, debitamente documentati in atti, non sono stati smentiti dal ricorrente e sono ampiamente sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento impugnato senza previo contraddittorio, prefigurando gli stessi la natura vincolata del provvedimento di revisione ex art. 128 codice della strada.

2) violazione art.128 Codice della Strada D.lgs. n. 285/92; errore nei presupposti, difetto di motivazione e sviamento di potere

Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, che si duole del fatto che la revisione della patente sia stata disposta senza la contestazione di una precisa disposizione del codice della strada, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza la facoltà dell'Amministrazione di cui all'art. 128 del codice della strada può essere esercitata in relazione a qualsiasi fatto che dia adito a dubbi sulla persistenza nei conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore e, pertanto, non presuppone necessariamente l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di una disposizione penale o civile ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente, attesa la natura cautelare del provvedimento e della norma che lo sostiene (cfr. TAR Lombardia, Brescia sez. II 28/12/2009 n. 2640).

Nella specie, peraltro, quantunque non sia stata rilevata una specifica violazione delle norme del codice della strada è del tutto evidente che la condizione di alterazione psicofisica del ricorrente, la sua reazione abnorme, la furia incontrollata e la conoscenza del soggetto e dei suoi precedenti di

tossicodipendenza e di alcolismo giustificavano ampiamente e anzi rendevano doveroso l'invio del rapporto all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti necessari, tra cui la verifica delle condizioni psicofisiche del titolare della patente di guida e la persistenza in capo al conducente dei requisiti necessari a condurre veicoli a motore.

3) violazione art.128 Codice della strada sotto ulteriore profilo.

Il ricorrente si duole del fatto che sia stata disposta la revisione della patente e la sottoposizione tanto all'accertamento dei requisiti psico-fisici che della idoneità tecnica, accertamenti che sono previsti solo per disporre la sospensione o la revoca della patente.

Il motivo è infondato.

Nella specie, infatti, non si tratta di atto preordinato a disporre la sospensione o la revoca della patente ma unicamente volto alla "revisione" ex art. 128 del codice della strada, che è un accertamento disposto, nel caso specifico, per entrambi i requisiti di idoneità psicofisica e tecnica, assolutamente necessari alla luce di tutto quanto già evidenziato nei motivi che precedono

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

Le spese seguono come d'ordine la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione intimata, delle spese e delle competenze di causa, che liquida in € 1200,00 (milleduecento/00) oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore

Mauro Gatti, Consigliere

Francesca Romano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.